

Lo Sviluppo economico costretto alla proroga al 31/7 per le info al Registro imprese

Startup tiratardi sui dati Cdc

Serve un richiamo porta a porta per far aggiornare i dati

DI MARILISA BOMBI

Serve un intervento porta a porta per indurre startup e pmi innovative ad aggiornare i dati depositati in Camera di commercio. Infatti, meno di due startup su tre e sette pmi su dieci hanno provveduto ad adempiere entro il 30 giugno ad aggiornare i dati contenuti nella sezione speciale del registro imprese, in base agli obblighi previsti dal dl Semplificazioni dello scorso anno (decreto legge 135/2018 conv. legge 12/2019). Per tale motivo il ministero dello Sviluppo economico richiede a ciascuna Camera di commercio di tentare strade più capillari di informazione nei confronti delle imprese ancora silenti, spingendole ad adempiere almeno entro il 31 luglio. Insomma, pare proprio che una nota informativa pubblicata sul sito web istituzionale non sia decisamente sufficiente se mancano all'appello 3155 startup e 343 pmi innovative. Situazione che ha indotto il Direttore generale a prendere atto che, se la comunicazione istituzionale non ha raggiunto

Sui libri sociali pagano imposta di bollo

Niente esonero per le startup innovative dall'imposta di bollo per la vidimazione e bollatura dei libri sociali in Camera di commercio. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate, rispondendo ieri a un interpellato proposto sul punto da una start up innovativa, costituita ai sensi del decreto legge n. 3 del 2015 (convertito in legge n. 33/2015). L'impresa ha chiesto all'amministrazione finanziaria se potesse essere esentata dal pagamento dell'imposta di bollo per qualsiasi adempimento o atto al Registro Imprese, inclusa la vidimazione/bollatura dei libri sociali. E questo in virtù dei requisiti previsti dalla normativa sulle startup innovative. In sostanza, la società ha chiesto se le agevolazioni concesse ex art. 26, comma 8, del decreto 179/2012 si applicassero anche all'imposta di bollo per vidimazione e bollatura dei libri sociali.

L'Agenzia, con risposta n. 253, ha ripercorso l'esonero previsto dalla legge, spiegando che riguarda l'imposta di bollo, i diritti di segreteria e il pagamento del diritto annuale. Ha poi spiegato che l'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti di startup innovativa di legge e che non dura oltre il 5° anno di iscrizione. Ma sulla bollatura e vidimazione dei libri contabili e sociali ha detto che della funzione «sono investite sia le Cciao che i notai». Per cui l'eventuale esenzione dal pagamento effettuata presso le Cciao, «comporterebbe una iniqua differenza di tassazione per il medesimo adempimento» svolto presso i notai. Dunque, dice il Fisco, si applica l'art. 16 della Tariffa ex dpr 642/1972.

Luigi Chiarello

© Riproduzione riservata

l'obiettivo di diffusione delle novità nel mondo delle imprese, è necessario trovare soluzioni; quali interpretare eccezionalmente le norme, nel senso che il termine ultimo per gli adempimenti, deve intendersi per tutti gli obbligati indipendentemente dalle modalità di approvazione del bilancio, a scadere il prossimo 31 luglio, sospendendo pertanto ogni

iniziativa intrapresa nei confronti delle società con bilancio ordinario (da approvarsi entro 120 gg). Con il decreto Semplificazioni, in pratica, sono state introdotte rilevanti modifiche al sistema pubblicitario delle startup e pmi innovative. In particolare le nuove norme prevedono il deposito della attestazione di conferma o aggiornamento, almeno una

volta all'anno, dei requisiti essenziali, previsti dai commi 2 (per le startup) e 5 (per gli incubatori) dell'articolo 25 del dl 179/2012, nonché dall'articolo 4, comma 6, del decreto legge 3/2015 (per le pmi innovative). I dati che devono essere confermati o aggiornati al Rea sono quelli previsti rispettivamente per startup ed incubatori dai commi 12 e

13 del suddetto art. 25 del dl 179/2012 e che riguardano le caratteristiche dell'impresa; dalle esperienze professionali all'indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari. Sta di fatto che, allo stato attuale, in base alle indicazioni fornite dal Mise con la circolare 3722/C del 15 giugno scorso inviata a tutti gli enti camerari, le dichiarazioni sono state depositate soltanto dal 64,5% delle startup e dal 69,8% delle pmi. E ciò anche se il mancato adempimento comporta per le Camere di commercio l'obbligo di procedere a massicce cancellazioni dalle sezioni speciali delle imprese inadempienti, «probabilmente più per mancata conoscenza della nuova norma, che per mala fede o ignavia». Peraltro, ci tiene a precisare il Mise, la vetrina aggiornata «non è un ulteriore appesantimento burocratico, ma un upgrade per l'impresa che si proietta sul mercato competitivo (anche internazionale), con il crisma della validazione pubblica».

© Riproduzione riservata

Lente Antitrust sull'uso di dati sensibili

E-commerce, l'Ue indaga Amazon

La Commissione europea ha aperto un'inchiesta Antitrust su Amazon. L'obiettivo è capire se la società di e-commerce abbia sfruttato a proprio vantaggio i dati sensibili provenienti dai rivenditori indipendenti che operano sulla sua piattaforma, violando le regole della concorrenza. «I consumatori europei acquistano sempre più online e per questo dobbiamo fare in modo che le grandi piattaforme online non eliminino i benefici conseguenti con comportamenti anticoncorrenziali. Per questo motivo ho deciso di verificare le pratiche commerciali di Amazon e il suo duplice ruolo di «marketplace» e rivenditore, per vedere se l'azienda rispetta le regole della concorrenza», ha dichiarato la commissaria europea alla concorrenza, Margrethe Vestager.



Margrethe Vestager

mazioni sensibili riguardanti i venditori, i loro prodotti e le loro transazioni sul mercato», spiega la commissaria. Se dovesse risultare colpevole, Amazon potrebbe ricevere una multa fino al 10% dei suoi ricavi annuali globali. Amazon ha reso noto che «coopererà pienamente» con la Commissione europea.

«Fornendo un mercato per venditori indipendenti, Amazon raccoglie continuamente informazioni sulle attività svolte sulla sua piattaforma; l'indagine preliminare della Commissione rivela che Amazon utilizza infor-

© Riproduzione riservata

Bevande spiritose, più tutele in etichetta

Più chiarezza per le etichette e maggiore tutela per le indicazioni geografiche. Sono queste le principali novità introdotte dal regolamento Ue 2019/787 relativo alla definizione, designazione, presentazione ed etichettatura, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 17 maggio scorso e che troverà applicazione a decorrere dal 25 maggio 2021.

Le bevande spiritose rappresentano uno sbocco importante per il settore agricolo dell'Ue, ma la precedente normativa in materia (Regolamento UE 2008/110) necessitava di aggiornamenti. Le nuove norme mirano a realizzare la trasparenza del mercato ed eque condizioni di concorrenza, sia garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori e contrastando le pratiche ingannevoli, sia salvaguardando la reputazione conquistata dalle bevande spiritose dell'Unione sul mercato mondiale mediante la valorizzazione dei metodi tradizionali di produzione.

In particolare, si introducono limiti specifici alle allusioni alle denominazioni legali previste da una o più delle categorie di bevande spiritose elencate nell'allegato I del Regolamento o alle indicazioni geografiche per le bevande spiritose nella designazione, presentazione ed etichettatura dei prodotti.

Si specifica che il luogo di provenienza di una bevanda spiritosa, che non sia un'indicazione geografica o un marchio d'impresa, deve corrispondere al luogo o alla regione in cui è avvenuta la fase del processo di produzione che ha conferito alla bevanda finita il suo carattere e le sue qualità distintive essenziali. L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario non è invece obbligatoria.

Invece per contrastare più efficacemente la contraffazione, le indicazioni geografiche vengono tute-

late contro qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione o qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o dei servizi è indicata, ora anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente. Inoltre, la protezione è estesa anche le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione senza essere immesse in libera pratica.

Si descrive la procedura per richiedere la registrazione di un'indicazione geografica e per presentare un'opposizione alla domanda. Ogni Igp deve rispettare un disciplinare nel quale sono specificate le relative modalità d'uso nel commercio, le caratteristiche fisiche, chimiche o organolettiche della bevanda spiritosa ed il metodo di produzione, nonché le informazioni sul legame fra una data qualità o reputazione della bevanda e la sua origine geografica.

Con riguardo alle singole categorie di bevande spiritose, si precisa che il whisky non può essere edulcorato, neppure per aromatizzarlo il sapore, né aromatizzato e non può contenere additivi diversi dal caramello semplice usato per adeguare il colore e che la denominazione legale di «whisk(e)y» può essere completata con il termine «single malt» solo se la bevanda è stata distillata esclusivamente da orzo trasformato in malto in un'unica distilleria.

Martina Dani

© Riproduzione riservata

Le novità

Vincoli alle allusioni
Nessun obbligo di indicazione di provenienza per l'ingrediente primario
Tutela delle Igp a livello doganale
Procedura di registrazione delle Igp e disciplinare
Divieto di edulcoranti, aromi e additivi per il whisky